



Promemoria per curatori

Negozi sottoposti a consenso nel quadro di un caso di successione

(integrazione alle «Linee guida sulla gestione del mandato e l'amministrazione dei beni», vedi www.kesb.gr.ch, cap. 5.1)

1. In generale

Il curatore deve salvaguardare gli interessi dell'interessato membro di una comunione ereditaria anche nel quadro delle pretese di diritto successorio. Ciò può significare tra l'altro dover rinunciare a una successione eccessivamente indebitata (termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui hanno avuto conoscenza della devoluzione), dover impugnare (entro 12 mesi) testamenti nulli o che violano la quota legittima dell'interessato nonché dover intraprendere tutto quanto necessario per garantire le pretese alla successione (ad es. richiesta di inventario assicurativo, cfr. sotto n. 3.1).

1.1. Di norma necessario il consenso dell'APMA

In alcune circostanze, se un interessato è membro di una comunione ereditaria, determinati negozi giuridici sono giuridicamente validi soltanto con il consenso dell'APMA:

- accettazione o rinuncia a una successione, se a tale scopo è necessaria una dichiarazione esplicita;
- stipulazione di contratti successivi;
- convenzioni di divisione ereditaria e calcoli delle quote ereditarie (divisione completa o parziale).

Non per ogni misura di diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è necessario il consenso dell'APMA. Questo è necessario soltanto se l'interessato è soggetto a una delle seguenti misure:

- curatela generale (art. 398 CC);
- curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con limitazione dell'esercizio dei diritti civili o in caso di incapacità di discernimento (art. 394 in unione con l'art. 395 CC) o curatela secondo il diritto previgente (art. 392 segg. exCC);
- assistenza secondo il diritto previgente (art. 395 cpv. 2 exCC);
- curatela per l'amministrazione della sostanza del figlio (art. 325 CC);
- tutela (art. 327a-c CC).

In caso di curatele di cooperazione (art. 396 CC) è sufficiente il consenso del curatore. Il consenso dell'autorità non è necessario nemmeno in caso di amministrazione di sostegno (art. 393 CC) poiché essa non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

1.2. Nessuna necessità di consenso nonostante la sussistenza di una misura

Il consenso non è necessario se l'interessato dà il suo assenso al negozio o se agisce in prima persona, purché al riguardo non sia limitato nell'esercizio dei diritti civili o non sia incapace di discernimento (art. 416 cpv. 2 CC). La valutazione della capacità di discernimento è una questione giuridica. È capace di discernimento ogni persona in grado di formare una volontà ragionevole e anche in grado di manifestarla, ciò che presuppone che sappia valutare le opportunità e i rischi di un negozio concreto.

Quando si tratta di azioni svolte in veste di membro della comunione ereditaria, il curatore deve porsi la questione della capacità di discernimento. In caso di dubbi si raccomanda di richiedere un parere medico o specialistico che si pronunci in merito alla sussistenza di fattori medici/psichiatrici che potrebbero limitare la capacità di discernimento («certificato medico»). L'APMA dovrà infine decidere se si debba ritenere data o meno la capacità di discernimento (supposta per legge).

1.3. Collisione di interessi

Se l'interessato e il curatore fanno ad es. parte della stessa comunione ereditaria, i poteri di rappresentanza del curatore decadono per legge, poiché in un affare gli interessi dei curatori potrebbero perlomeno ipoteticamente essere contrari a quelli dell'interessato (art. 306 cpv. 3 e art. 403 cpv. 2 CC). In tali situazioni l'APMA deve nominare un curatore sostitutivo oppure regolare di moto proprio tale questo negozio giuridico (art. 392 CC). Se l'APMA agisce di moto proprio, al contempo acconsente al negozio ai sensi dell'art. 416 CC.

2. Singoli negozi sottoposti a consenso in relazione a casi di successione

2.1. Dichiarazione di rinuncia / dichiarazione di accettazione

Conformemente all'art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano la successione (attivi e passivi) dal momento del decesso del testatore senza esplicita dichiarazione di accettazione. Se la rinuncia a una successione è presunta per legge (insolvenza notoria o risultante da atti ufficiali), gli eredi non devono intraprendere nulla (art. 566 cpv. 2 CC). In tutti gli altri casi sono necessarie azioni dei singoli eredi per accettare o rinunciare alla successione. Alla rinuncia può procedere anche il curatore, se gli è stata concessa una competenza di rappresentanza nel quadro di un'amministrazione del reddito e dei beni completa oppure nei contatti con uffici e autorità. Se il curatore agisce in rappresentanza dell'interessato, il consenso dell'APMA è necessario nei casi seguenti:

- dichiarazione di rinuncia (art. 566 cpv. 1 CC);
- dichiarazione di accettazione della successione da parte del coniuge superstite, dopo che i discendenti hanno rinunciato all'eredità (art. 574 CC);
- rinuncia degli eredi a favore degli eredi del grado susseguente, se si intende accettare la successione (art. 575 CC);
- dichiarazione di accettazione dopo la chiusura dell'inventario (art. 588 CC).

Se non è chiara la necessità del consenso, il curatore dovrebbe rivolgersi per iscritto all'APMA (incl. corrispondente documentazione).

Deve essere considerato in particolare il termine di tre mesi in cui è possibile rinunciare¹. Di norma il curatore di un interessato potenzialmente avente diritto a successione deve richiedere al tribunale regionale competente la confezione di un inventario di garanzia. Nel Cantone dei Grigioni l'accettazione delle dichiarazioni compete ai tribunali regionali. I moduli per la dichiarazione di rinuncia e di accettazione si possono trovare sul sito web del tribunale amministrativo competente sotto «Moduli» (<http://www.justiz-gr.ch/gerichte/bezirksgerichte>).

2.2. Convenzione di divisione ereditaria

Se un'eredità è stata accettata, la successione appartiene dapprima alla comunione ereditaria nel suo insieme. Il passo successivo è costituito dalla divisione successoria, che rappresenta una convenzione anche quando avviene in modo informale (ad es. tramite assunzione/ritiro di oggetti preziosi). Con la convenzione di divisione ereditaria, gli oggetti della successione vengono suddivisi tra gli eredi, singoli eredi lasciano la comunione oppure la comunione ereditaria viene sciolta completamente.

Se la successione comprende dei fondi che la comunione ereditaria aliena a un terzo, il contratto di compravendita richiede il consenso dell'APMA (art. 416 cpv. 1 n. 4 CC; cfr. anche promemoria «Transazioni immobiliari sottoposte a consenso»). Se l'immobile viene però suddiviso tra gli eredi, dal punto di vista del diritto successorio il negozio viene trattato nel quadro di una convenzione di divisione ereditaria, la quale per avere validità giuridica necessita a sua volta del consenso dell'APMA (art. 416 cpv. 1 n. 3 CC).

2.3. Stipulazione di un contratto successorio

Il consenso dell'APMA è necessario anche quando il curatore rappresenta l'interessato nella stipulazione di una rinuncia all'eredità o di contratti successori (a titolo oneroso) (art. 416 cpv. 1 n. 3 CC).

3. Procedura e documentazione necessaria

3.1. Inventario (assicurativo)

Il tribunale deve ordinare la compilazione dell'inventario se (art. 553 cpv. 1 CC):

- un erede minorenni è sotto tutela o deve esservi sottoposto;
- un erede è durevolmente assente senza rappresentante;
- uno degli eredi o l'APMA la richiede;
- un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.

¹ Il termine decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda (art. 567 cpv. 2 CC). Quando l'inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione ufficiale da parte dell'autorità* della chiusura dell'inventario (art. 568 CC). *Con autorità è in questo caso intesa l'autorità successoria (nel Cantone dei Grigioni: il tribunale regionale).

Il curatore o il tutore deve richiamare l'attenzione del tribunale sull'esistenza di una curatela o tutela generale. L'APMA deve sempre essere informata, dato che in determinate circostanze deve richiedere un inventario, se il curatore non dovesse farlo.

3.2. Dichiarazione di rinuncia / dichiarazione di accettazione e richiesta all'APMA

Per via dei termini fissati (tre mesi), la dichiarazione di rinuncia e di accettazione deve essere inoltrata tempestivamente all'APMA (con tanto di motivazione sui motivi per cui si dovrebbe rinunciare all'eredità o accettarla).

3.3. Convenzione di divisione ereditaria e richiesta all'APMA

In situazioni poco chiare, una bozza della convenzione di divisione ereditaria può essere sottoposta all'APMA per l'esame preliminare. Eccezionalmente, mediante una corrispondente richiesta, è possibile chiedere l'opinione di principio dell'autorità riguardo al contratto successorio o alla convenzione di divisione ereditaria anche prima delle trattative. L'istanza deve in linea di principio essere presentata mediante comunicazione scritta con preghiera di esaminare in via preliminare il negozio giuridico previsto (con tutta la documentazione necessaria per l'esame preliminare). La convenzione di divisione ereditaria deve trattare almeno i punti seguenti²:

- dati personali del defunto;
- dati personali degli eredi con quota ereditaria;
- determinazione del giorno di riferimento per la divisione;
- se il defunto era coniugato: esecuzione della liquidazione del regime dei beni;
- variazione della sostanza tra giorno del decesso (inventario della successione) e giorno di riferimento per la divisione;
- ammontare e composizione dei beni divisibili al giorno di riferimento per la divisione (valutazione al giorno di riferimento per la divisione);
- ammontare e composizione delle singole quote ereditarie e forma di assegnazione;
- data e firma di tutti gli eredi o dei loro rappresentanti.

La convenzione deve contenere una riserva secondo la quale essa acquista validità giuridica soltanto con il consenso esecutivo dell'APMA.

Dopo la stipulazione della convenzione di divisione ereditaria devono essere inoltrati all'APMA tutti gli esemplari originali della convenzione e tutta la documentazione necessaria per l'esame del contenuto della convenzione. Il curatore, che agisce in rappresentanza, deve esporre se e in quale misura gli interessi dell'interessato sono salvaguardati. Inoltre deve essere descritta la posizione dell'interessato riguardo alla divisione, sempre che sia in grado di assumere ed esprimere una tale posizione. In caso contrario si deve rinviare all'assenza di capacità di discernimento, sempre che questo fattore non sia già noto all'APMA. Della documentazione necessaria fanno parte in particolare:

- il certificato d'erede;
- la convenzione di divisione ereditaria in originale firmata da ciascuna parte in causa (numero sufficiente di esemplari);
- eventualmente:
 - la decisione di apertura del testamento con copia della disposizione di ultima volontà;
 - le convenzioni matrimoniali;
 - gli inventari della successione, gli inventari fiscali;
 - le stime attuali del valore venale di immobili;
 - un'indicazione attuale della situazione dei beni (attestazioni del saldo dei beni della successione ereditaria).

3.4. Contratto successorio

Per essere valido, il contratto successorio deve essere redatto come atto pubblico. Devono sempre essere compilati due esemplari supplementari (per l'APMA e per l'interessato) e nel contratto è necessario inserire una riserva secondo cui la validità giuridica del contratto dipende dal consenso dell'APMA.

Il curatore, che agisce in rappresentanza, deve esporre se e in quale misura gli interessi dell'interessato sono salvaguardati. Inoltre deve essere descritta la posizione dell'interessato riguardo alla divisione, sempre che sia in grado di assumere ed esprimere una tale posizione. In caso contrario si deve rinviare all'assenza di capacità di discernimento, sempre che questo fattore non sia già noto all'APMA.

² Poiché le convenzioni di divisione ereditaria sono di norma complesse, si sconsiglia nel modo più assoluto di redigerle se non si dispongono di conoscenze specialistiche. L'APMA non può approvare una convenzione di divisione ereditaria redatta in modo non corretto.

Estratto del Codice civile (CC)

Art. 403 CC

¹ Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell'interessato, l'autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all'affare.

² In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell'affare di cui si tratta.

...

Art. 416 CC

¹ Il curatore abbisogna del consenso dell'autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell'interessato gli atti e negozi seguenti:

1. ...
2. ...
3. accettazione o rinuncia a un'eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria;
4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria;
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...

² Se l'interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l'esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

³ Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l'interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.

Art. 417 CC

Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

Art. 418 CC

L'atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell'autorità di protezione degli adulti ha per l'interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.

...

Art. 553 CC

La compilazione dell'inventario è ordinata se:

1. un erede minorenni è sotto tutela o deve esservi sottoposto;
2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante;
3. uno degli eredi o l'autorità di protezione degli adulti la richiede;
4. un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.

² Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.

³ La compilazione dell'inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.

...

Art. 566 CC

¹ Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.

² La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti ufficiali.

Art. 567 CC

¹ Il termine per rinunciare è di tre mesi.

² Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda.

...

Art. 574 CC

La rinuncia dei discendenti dev'essere notificata dall'autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l'eredità.

Art. 575 CC

¹ Gli eredi possono rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente.

² In questo caso l'autorità notifica agli eredi susseguenti la rinuncia dei precedenti, e se questi non accettano l'eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato.